

# COMUNE DI BOVEZZO


## Provincia di Brescia

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**Approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2004**

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 19 del 13/03/2006
- n. 12 del 05/03/2007
- n. 18 del 21/04/2008




# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

### INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione dei rifiuti
Art. 3	Istituzione della tariffa
Art. 4	Deliberazione annuale della tariffa di riferimento
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggetti alla tariffa
Art. 7	Utenze non stabilmente attive
Art. 8	Superficie utile ed esclusioni
Art. 9	Numero dei componenti il nucleo familiare
Art. 10	Denunce
Art. 11	Inizio, cessazione e variazione dell' occupazione o conduzione
Art. 12	Conguagli
Art. 13	Riduzioni di tariffa ed agevolazioni
Art. 14	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 15	Rimborsi
Art. 16	Tariffa giornaliera
Art. 17	Accertamento
Art. 18	Riscossione volontaria e coattiva
Art. 19	Penalità
Art. 20	Tributo Ambientale
Art. 21	Contenzioso
Art. 22	Disposizioni finali e transitorie
Art. 23	Rinvio ad altre disposizioni di legge



# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

### Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Bovezzo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

### Art. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI


1. La "gestione dei rifiuti" comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, svolte in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

### Art. 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita la tariffa annuale, composta da una quota fissa ed una variabile, disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

### Art. 4 DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La Giunta Comunale, acquisito dal gestore del servizio il piano finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
3. Ai sensi dell' art. 54 - comma 1 bis - del D.Lgs. n. 446/1997, le tariffe possono essere modificate, nel corso dell' esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell' entità e qualità del servizio reso.
4. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
5. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi il recupero della differenza potrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, al massimo in due annualità. Viceversa, nel caso di eccedenza, la stessa si trasferirà a favore degli esercizi successivi (al massimo due).



# COMUNE DI BOVEZZO


## Provincia di Brescia

### Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui a precedente art. 2.
3. Qualora sia impossibile o comunque estremamente difficoltoso, a motivo dell'elevato numero degli utenti ovvero della loro occupazione in via irregolare, saltuaria e/o abusiva di locali abitativi, il gestore del servizio potrà richiedere il pagamento della tassa al soggetto proprietario e/o usufruttuario dell'immobile abitativo, o in caso di edifici condominiali all'amministratore condominiale, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'effettivo occupante. Quanto disposto dal presente articolo è applicabile anche nei casi di mancanza di regolare contratto di affitto"

### Art. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art.4.
3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio di cui al successivo art.17, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Per le autorimesse ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la sola parte fissa della tariffa riferita ad una persona.
6. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la



# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo ed è da presentare a carico dell'amministratore del condominio.


7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.
8. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo composto da due persone, fatta salva la presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.

### Art. 7 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, si intendono:
  - a) per le utenze domestiche: gli alloggi diversi da quelli di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili in quanto allacciati ai pubblici servizi, ed utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno. Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti pari ad uno per superfici fino a 30 mq, due per superfici comprese fra 31 e 50 mq, tre per superfici comprese fra 51 e 100 mq, quattro per superfici comprese fra 101 e 150 mq, cinque per superfici comprese fra 151 e 200 mq e maggiori di cinque per superfici superiori a 200 mq; fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare un diverso numero di occupanti. Sulla quota variabile della tariffa, si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.  
L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;
  - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.  
A tali utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

### Art. 8 SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli.
2. Per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non



# COMUNE DI BOVEZZO


## Provincia di Brescia

sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

3. La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.
4. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
  - a. I locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco ecc... Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori, i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - b. Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - c. I locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;
  - d. I locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
  - e. I locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.
5. Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 non sono assimilati agli urbani i rifiuti previsti nella allegata tabella "A" prodotti oltre il limite annuo di 300 quintali. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono in particolare non soggetti a tariffa:

- a. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate ai fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
- b. Le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
- c. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.
- d. Si intende per superficie detassabile degli insediamenti industriali artigianali e di servizi, la superficie risultante dalla proiezione orizzontale della macchina o altra attrezzatura produttrice di rifiuto speciale o pericoloso (per proiezione si intende l'ingombro massimo della macchina), incrementata del 100% fino al raggiungimento massimo della quota riferito alla superficie produttiva. L'incremento del 100% corrisponde all'area necessaria al funzionamento, alla manutenzione e pulizia della apparecchiatura stessa. I banchi di montaggio e di assemblaggio nonché tutte le superfici adibite al montaggio ed assemblaggio del prodotto finito che producono rifiuti speciali o pericolosi sono detassate nella misura del 20%. La superficie da detassare dovrà essere evidenziata nella planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali, allegata alla domanda di detassazione.



# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

6. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
7. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art.10.


### Art. 9 NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art.12.
2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al gestore del servizio ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo.
4. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche al gestore del servizio sono disciplinate sulla base di accordi col gestore del servizio.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'anagrafe.
7. Alle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzate in quanto allacciate ai pubblici servizi, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad uno per superfici fino a 30 mq, due per superfici comprese fra 31 e 50 mq, tre per superfici comprese fra 51 e 100 mq, quattro per superfici comprese fra 101 e 150 mq, cinque per superfici comprese fra 151 e 200 mq e maggiori di cinque per superfici superiori a 200 mq; fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare un diverso numero di occupanti.

### Art. 10 DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.





# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate, da parte del contribuente, al gestore del servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del gestore del servizio, che rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione.
7. Gli uffici competenti trasmettono al gestore del servizio tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze, nei modi e nei tempi concordati.
8. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art.6 comma 6 è tenuto, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.


### **Art. 11 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma al gestore del servizio e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.
6. La mancata comunicazione di cessazione di cui il gestore del servizio viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

### **Art. 12 CONGUAGLI**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.






# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

### **Art. 13 RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI**

1. Oltre alle riduzioni di cui all'art.7 ed alle esenzioni di cui all'art.8 si applicano le riduzioni della quota variabile di seguito indicate:
  - a. riduzione del 75% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Bovezzo, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;
  - b. riduzione del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale e i partiti politici;
  - c. riduzione del 50% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art.2, 2° comma, della Legge 11.2.1994 n.109, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;
  - d. abrogato**
  - e. riduzione del 60% per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino; la riduzione aumenta di tre punti percentuali per ogni 100 metri ulteriori di distanza che va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il punto di raccolta.
  
1. **bis Il comune istituisce apposito fondo da destinare al riconoscimento di agevolazioni per particolari categorie di utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico o che promuovano iniziative riconosciute meritevoli volte a sensibilizzare l'utenza nei confronti della raccolta differenziata, del corretto smaltimento, del mantenimento del verde pubblico e delle strade pulite. A tal fine la giunta comunale stabilisce annualmente i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati all'agevolazione e provvede alla quantificazione delle somme da erogare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.**
  
2. Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche, allo scopo di contenere per il triennio 2005/2007 l'aumento conseguente all'istituzione della tariffa:
  - a. gli interventi economici a carattere socioassistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogate con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta comunale;



# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

- b. per le utenze non domestiche detto fondo dovrà garantire a quanti abbiano subito un incremento per mq. della tariffa superiore a quanto stabilito annualmente dalla Giunta rispetto alla precedente tarsu, una riduzione dell'eccedenza pagata:
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Se, di contro, la manifestazione è organizzata o patrocinata dal Comune, è da considerarsi esente.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 14 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta da parte del gestore del servizio il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.


### **Art. 15 RIMBORSI**

1. Nei casi di errata applicazione della tariffa l'utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto d'ufficio dal gestore stesso, oppure su istanza dell'interessato.
2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della stessa; la domanda può essere presentata entro i termini di prescrizione ordinaria.

### **Art. 16 TARIFFA GIORNALIERA**

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune unitamente al COSAP e viene riversata all'ente gestore del servizio in unica soluzione a fine esercizio.

### **Art. 17 ACCERTAMENTO**



# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

1. Il gestore del servizio può effettuare controlli e verifiche relative alle denunce ed, emergendo irregolarità, applicare la maggior tariffa dovuta, oltre ad interessi e penalità .
2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.
3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dalla carta del contribuente, oggi disciplinate dall'art. 12 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. L' accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti.

### **Art. 18 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

*“Il Comune può provvedere alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, direttamente, o con affidamento, anche disgiunto a società interamente partecipate”.*

### **Art. 19 PENALITA'**

1. Nel caso di omessa, tardiva o non veritiera dichiarazione di apertura dell'utenza o di variazione degli elementi rilevanti per il computo della tariffa, il gestore del servizio applica, sulle somme accertate come dovute a titolo di tariffa, l'interesse di mora stabilito per la generalità dei propri utenti, comunque ad un tasso non superiore a quanto stabilito dalla competente autorità di settore, o, in mancanza, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas.
2. Il gestore del servizio può richiedere altresì il rimborso delle spese di accertamento, in misura non superiore al 30% dell'importo accertato.

### **Art. 20 TRIBUTO AMBIENTALE**


1. Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

### **Art. 21 CONTENZIOSO**

1. L'utente, per eventuali controversie, che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.
2. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

### **Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento



# COMUNE DI BOVEZZO


## Provincia di Brescia

dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2004 e riferiti alla TARSU.

2. La prima emissione riguardante la tariffa e relativa al 2005 potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1.1.2005, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie della tassa smaltimento rifiuti, trasmesse al gestore del servizio.

### **Art. 23 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.




# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

### TABELLA ALLEGATO "A"

#### *RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI*

- *Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);*
- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);*
- *sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellofan, cassette, pallet;*
- *accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- *frammenti e manufatti di vimini e di sughero;*
- *paglia e prodotti di paglia;*
- *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e iuta;*
- *feltri e tessuti non tessuti;*
- *pelle e similpelle;*
- *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- *resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- *rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;*
- *imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*




# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

- *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- *manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- *nastri abrasivi;*
- *cavi e materiale elettrico in genere;*
- *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;*
- *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);*
- *residui animali e vegetali;*
- *accessori per l'informatica.*





# COMUNE DI BOVEZZO

## Provincia di Brescia

### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA art. 6 comma 2:**

**“Si applichi, alla superficie complessiva dell’insediamento, un’unica tariffa corrispondente alla categoria del piano finanziario nella quale è compresa l’attività principale svolta dall’impresa, includendo pertanto ogni superficie pertinenziale, accessoria e strumentale. L’applicazione di tariffe differenziate è riconosciuta nel solo caso in cui all’interno di uno stesso insediamento vengano esercitate imprese diverse, ancorché in capo al medesimo soggetto, per le quali è prevista autonoma autorizzazione da parte delle autorità competenti.”**